

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO**  
**ORDINANZA**

Il Giudice, lette le richieste ed allegazioni delle parti;

Rilevato che allo stato non sussistono sufficienti elementi a conforto del provvedimento interdittale opposto, fondato su documenti inidonei, in presenza dell'opposizione, a rendere esecutivo il decreto ingiuntivo de quo;

Che, stante l'articolata opposizione, peraltro fondata in parte su prova scritta, la causa deve ritenersi comunque non di pronta soluzione e necessiterà di adeguata istruzione probatoria,

**P.Q.M.**

Rigetta l'istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto;

Visto il D.lgs 28/2010 e le successive integrazioni e le attuali modifiche legislative, dichiara improcedibile, allo stato, il presente giudizio di opposizione;

Concede termine, alle parti, di giorni quindici per la presentazione dell'apposita istanza presso Organismo di mediazione costituito nel circondario del Tribunale di Cassino, a decorrere dal giorno 03 novembre 2014;

Avvisa le parti che **il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente** (nella specie i legali rappresentanti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) **o tramite procuratori speciali ad hoc o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell'un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell'altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell'Erario e dell'altra parte, come previsto dalla legge;**

Nella denegata ipotesi di mancato accordo, ove non sia dipeso da comportamenti sleali delle parti, fissa nuova udienza per il prosieguo al 09 giugno 2015, h.12,00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, il riordino del fascicolo cartaceo e l'aggiornamento dei dati telematici.

Cassino, 08/10/2014

Il Giudice

Dott. Filippo Giuseppe Capuzzi